



Allegato: circolare Ministero Salute 21 luglio 2021

*Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Sanità
Pubblica Veterinaria*

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE:

Vaccinazione dei soggetti che hanno
avuto un'infezione da SARS-CoV-2.
Aggiornamento.

Spett.

Aziende ed Enti Sanitari della Regione Friuli
Venezia Giulia

Ordini dei Medici della Regione Friuli Venezia
Giulia

Ordini dei Farmacisti della Regione Friuli
Venezia Giulia

Medici di Medicina Generale tramite i Direttori
Sanitari delle Aziende Sanitarie della Regione
Friuli Venezia Giulia

Servizio Farmaceutico
Direzione Centrale Salute FVG

Direttore del Servizio sistemi informativi e
privacy
Direzione Centrale Salute FVG

Direttore del Servizio Assistenza ospedaliera e
territoriale
Direzione Centrale Salute FVG

A seguito della circolare del Ministero della Salute del 21 luglio 2021, si aggiornano le indicazioni per la somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 nei soggetti con pregressa infezione sintomatica o asintomatica da SARS-CoV-2.

La circolare, avente oggetto "aggiornamento indicazioni sulla vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un'infezione da SARS-CoV-2", riporta che è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti SARS-CoV-2/COVID-19 nei soggetti

Comunicazione obbligatoria, nei casi previsti, ai sensi dell'articolo 14 della Legge Regionale numero 7 del 20 marzo 2000.

Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria

Referente del procedimento: dott. Manlio Palei

*Referenti della comunicazione: dott.ssa Barbara Alessandrini - Tel 0403775640 ; email: barbara.alessandrini@regione.fvg.it
dott. Andrea Ticali - Tel: 0403775631; email: andrea.ticali@regione.fvg.it*

Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale); originale disponibile presso gli uffici della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità]

con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione. Suddetta indicazione non si applica a coloro che presentino condizioni di immunodeficienza, primitiva o secondaria a trattamenti farmacologici, in cui, non essendo prevedibile la protezione immunologica conferita dall'infezione naturale, si raccomanda di proseguire con la schedula vaccinale completa prevista.

Si trasmettono pertanto le seguenti indicazioni operative, al fine di applicare la Circolare ai casi pratici della seduta vaccinale:

Caso A

PERSONA IMMUNOCOMPETENTE CON DOCUMENTATA INFEZIONE DA SARS-COV-2:

- Si somministra una sola dose, trascorsi i 3 mesi dal primo tampone positivo, preferibilmente entro i 6 mesi e comunque non oltre i 12 mesi dal primo tampone positivo.

Caso B

PERSONA CON IMMUNODEFICIENZA PRIMITIVA O ACQUISITA O ULTRAOTTANTENNE CON DOCUMENTATA INFEZIONE:

- Somministrazione 1° dose dopo la negativizzazione del tampone.
- Viene eseguita anche la 2° dose secondo la schedula vaccinale.

Caso C

PERSONA IMMUNOCOMPETENTE CHE SI AMMALA DOPO LA PRIMA DOSE DI VACCINO:

- Si procede con la seconda dose trascorsi i 3 mesi dal primo tampone positivo, preferibilmente entro i 6 mesi e comunque non oltre i 12 mesi dal primo tampone positivo.

Caso D

PERSONA CON IMMUNODEFICIENZA PRIMITIVA O SECONDARIA CHE SI AMMALA DOPO LA PRIMA DOSE DI VACCINO:

- Somministrazione 2° dose secondo schedula vaccinale o dopo la negativizzazione del tampone.

Si precisa che, come ribadito nella circolare del 21 luglio 2021 e come da indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'esecuzione dei test sierologici, volti a individuare la risposta anticorpale nei confronti del virus, non è raccomandata ai fini del processo decisionale vaccinale ed è quindi inutile al fine di programmare il completamento con una o due dosi del ciclo vaccinale.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
Dott. Manlio Palei
(firmato digitalmente)